

STATUTO
ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO SULLE DIPENDENZE E.T.S.

Art. 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, è costituita una Associazione avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO SULLE DIPENDENZE E.T.S."** (d'ora in avanti denominata "Associazione"). L'acronimo E.T.S. sarà utilizzato a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti, elettività e gratuità delle cariche sociali e delle prestazioni fornite dagli associati e delle pari opportunità di tutti i soci, dei quali favorisce la partecipazione senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'attività dell'Associazione si svolge secondo le norme di cui al presente Statuto e nel rispetto dei principi generali dell'associazionismo, delle disposizioni tributarie e fiscali e della vigente normativa in materia di cui al Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede in Roma (RM), attualmente in Via Monte Senario n. 23.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, in quanto tale delibera non costituisce modifica dello Statuto.

Spetta invece all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso, istituire o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, succursali ed uffici amministrativi.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta e liquidata con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro. E' apartitica ed aconfessionale, è autonoma ed indipendente e non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione opera per fini sociali, culturali e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti locali e

l'Unione Europea.

In particolare, l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, ai sensi del disposto dell'art. 5 del Codice de Terzo Settore, e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

Le finalità istituzionali dell'Associazione, pertanto, che la stessa persegue con lealtà e democraticità, sono le seguenti:

- a) svolgimento di attività di formazione mediante corsi, supervisioni e congressi in materia di dipendenze e disturbi clinici, sia in Italia che all'estero, in particolare, corsi di aggiornamento sulle evidenze scientifiche di recente interesse e di reale utilità per lo svolgimento di buone pratiche cliniche nell'ambito del trattamento delle dipendenze e dei disturbi psichici sotto soglia;
- b) attività di informazione e di promozione della salute mentale mediante progetti di gruppo con modalità sia verticale (gruppi psico-educazionali) che orizzontale, impiegando il modello dell'informazione tra pari (peer education), anche in collaborazione con enti specializzati sul settore;
- c) organizzazione di corsi di aggiornamento con focus sulle pratiche di recente interesse, indicate per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria in materia di dipendenze e di salute mentale;
- d) attività di raccolta ed elaborazione di dati forniti da terzi riguardanti l'uso/abuso di sostanze ed i comportamenti di dipendenza, in collaborazione con Istituti Universitari,

con attenzione al lavoro di revisione del materiale scientifico internazionale e con particolare riguardo ai comportamenti "di tendenza" ed alle nuove sostanze presenti sul mercato di strada e di internet, compresa la catalogazione delle informazioni provenienti da Agenzie Istituzionali e conseguente produzione di database utili a pubblicazioni scientifiche divulgative sull'argomento;

e) preparazione e diffusione di pubblicazioni scientifiche;

f) qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate e comunque connessa sul piano organizzativo, di studio e di ricerca nell'ambito dei comportamenti di dipendenza, utilizzando le prestazioni degli associati o di qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica.

Le attività di interesse generale sopra elencate sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato gratuito dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle predette attività ed al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può svolgere attività di studio e di ricerca utilizzando le prestazioni di terzi esperti e specializzati nella materia delle dipendenze; può sensibilizzare l'opinione pubblica con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo e, con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone, può effettuare iscrizioni di associati gratuite e/o a basso costo.

L'Associazione può altresì accedere a qualsiasi tipo di finanziamento o contributo e può partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, a gare e bandi indetti da qualsiasi Ente pubblico o privato per iniziative e progetti in ambito regionale, nazionale ed europeo, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti locali e l'Unione Europea.

L'Associazione, infine, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il

pubblico, il tutto al solo fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali e si impegnino ad attuarli. I soci sono tenuti a partecipare alla vita associativa dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne sia nei confronti dei terzi. I soci devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sociale, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi sociali.

I soci dell'Associazione si dividono in:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci benemeriti

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione e sottoscritto l'atto costitutivo.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione successivamente, nel corso della sua esistenza.

I soci benemeriti sono coloro che effettuano a favore dell'Associazione elargizioni liberali ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o coloro che per le cariche pubbliche ricoperte o per speciali meriti o benemerenze o particolari motivi culturali o umanitari vengono ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo. I soci benemeriti sono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sono esonerati dal pagamento della quota associativa ed hanno diritto di partecipazione e diritto di voto nelle Assemblee. Tra i soci benemeriti può essere scelto e nominato dall'Assemblea un Presidente Onorario dell'Associazione.

Tutti i soci indistintamente sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organi sociali, a versare la quota di iscrizione per il primo anno ed a pagare successivamente la quota associativa annuale. L'ammissione o la non ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo

secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione ed è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Soci. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni deve comunicare all'interessato la decisione con le specifiche motivazioni di non accoglimento della domanda. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

La qualità di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dai successivi articoli del presente Statuto. Sono pertanto escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa. La qualità di socio può tuttavia essere sospesa per gravi motivi da parte del Consiglio Direttivo la cui decisione deve essere sempre motivata ed il cui procedimento deve in ogni caso concludersi entro 60 (sessanta) giorni, fermo restando il diritto di appello del socio all'Assemblea.

Ad ogni nuovo socio viene consegnata la tessera sociale, previo pagamento della quota di iscrizione per l'anno in corso entro 2 (due) mesi dall'accoglimento della domanda di ammissione.

Art. 6 - Quota associativa

I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con il versamento della quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa.

La quota associativa è annuale, con decorrenza dal 1° gennaio e scadenza il 31 dicembre di ogni anno, non è trasferibile né rivalutabile né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o perdita della qualità di socio e deve essere versata in unica soluzione nell'importo, nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati della quota associativa possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Ogni socio inoltre dovrà versare le eventuali quote di adesione alle singole attività sociali alle quali intende partecipare a copertura delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione ed a sostegno delle sue iniziative. Anche tali quote di adesione sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7 - Diritti dei soci

L'Associazione garantisce uguali diritti a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, ad essere informato

su tutte le iniziative dell'Associazione ed a controllarne l'andamento;

- a recedere secondo le modalità previste nel successivo art. 10 del presente Statuto;
- ad esaminare i libri sociali;
- ad essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione;
- a partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- ad eleggere gli organi sociali e ad essere eletto negli stessi.

Il diritto di voto nelle assemblee e l'elettorato attivo e passivo sono sospesi per i soci che non sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 8 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa, nonché a versare le eventuali quote di adesione alle singole attività sociali alle quali intende partecipare.

I soci devono svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, senza scopi di lucro, anche indiretti.

I soci sono obbligati a rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere degli organi sociali.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- decesso
- recesso
- esclusione per gravi motivi
- scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 - Recesso del socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta presentata al Consiglio Direttivo che ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il socio recedente non può chiedere la restituzione della quota associativa annuale né di altre somme eventualmente versate all'Associazione né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può essere deliberata soltanto dall'Assemblea per gravi motivi, quali:

- il mancato pagamento della quota associativa annuale, il mancato versamento dei contributi, non aventi carattere patrimoniale, per le spese annuali dell'Associazione,

finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa, nonché il mancato versamento delle eventuali quote di adesione alle singole attività sociali alle quali il socio intende partecipare, dopo espressa diffida ad adempiere comunicata dal Consiglio Direttivo;

- il mancato rispetto del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali;

- lo svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- la mancata partecipazione alla vita associativa, la messa in atto di comportamenti scorretti sia nelle relazioni interne sia nei confronti dei terzi, di condotte non conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sociale;

- il mancato rispetto dell'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi sociali.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio interessato il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera.

Il socio escluso non può chiedere la restituzione della quota associativa annuale né di altre somme eventualmente versate all'Associazione né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 - Comunicazioni

Le comunicazioni di recesso e le delibere di esclusione devono essere inviate ai soggetti interessati in forma scritta, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, e devono essere annotate nel Libro dei Soci.

Art. 13 - Attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività con l'obbligo di iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale e spontaneo, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per scopo di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore tutti i volontari di cui si avvale l'Associazione devono essere

assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, che dovrà in ogni caso essere costituito da un fondo indisponibile non inferiore all'importo di Euro 15.000 (quindicimila), depositato sul conto corrente dell'Associazione, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative annuali
- contributi pubblici e privati
- donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni liberali
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- beni mobili, mobili registrati ed immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo
- eventuali contributi straordinari
- eventuali ricavi, rimborsi, proventi ed altre entrate comunque denominate ed ammesse ai sensi di legge

Ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci fondatori, ordinari, benemeriti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

A seguito dell'acquisto della personalità giuridica e dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), delle obbligazioni sociali risponde l'Associazione esclusivamente con il proprio patrimonio. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato dettate dal codice civile. E' però esente da responsabilità il membro del Consiglio Direttivo che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per

compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 15 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere e conservare le scritture contabili indicate dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'art. 13 di detto Codice distintamente le attività diverse ai sensi dell'art. 6 da quelle principali di interesse generale ai sensi dell'art. 5 di detto Codice.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, dalla nota integrativa e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, ricorrendone le condizioni, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione oppure in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti ed agli associati.

Art. 16 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci
- Libro delle Assemblee
- Libro del Consiglio Direttivo
- Libro dell'Organo di Controllo, se nominato
- eventuale Registro dei Volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

Art. 17 - Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente (ed il Vice Presidente, se nominato)
- il Segretario, se nominato
- il Tesoriere, se nominato
- l'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dalla legge

Art. 18 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare alle assemblee con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri 3 (tre) soci. La delega non può essere conferita ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da uno dei soci presenti designato dagli intervenuti. Il segretario viene nominato da chi presiede l'assemblea. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- elegge il Presidente ed il Vice Presidente
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio, la relazione di missione e, ove previsto dalla legge, il bilancio sociale
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo
- approva eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza (quali, ammissione di nuovi soci, esclusione, etc.)
- delibera su ogni altra questione riguardante la gestione dell'Associazione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera ed approva le modifiche del presente Statuto
- delibera il trasferimento della sede dell'Associazione in un Comune diverso, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sedi operative, succursali ed uffici amministrativi
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la nomina dei

liquidatori

- delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati. In quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Le assemblee sono convocate almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con avviso di convocazione (contenente il luogo, la data, l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno) spedito con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi telecollegati in audio e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. L'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare il presente Statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Gli associati che si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l'Associazione devono astenersi dall'esercizio del voto.

Il voto può essere palese o segreto secondo quanto deciso di volta in volta dal Presidente a seconda delle materie da trattare.

Di ogni riunione delle assemblee viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto sul relativo Libro.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione degli indirizzi statutari e generali dell'Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti scelti fra gli associati, i quali restano in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell'Associazione e come tali svolgono il loro incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e non possono ricoprire analoghe posizioni in altre associazioni nell'ambito del medesimo settore.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia necessario deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con avviso di convocazione (contenente il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno) spedito con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. La riunione può svolgersi anche in più luoghi telecollegati in audio e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nel relativo verbale: - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove si trova il Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la buona gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera il trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune
- predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- predispone eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari
- elegge nel suo seno il Presidente e l'eventuale Vice Presidente se non vi ha provveduto l'Assemblea
- può nominare un Segretario ed un Tesoriere
- stipula tutti gli atti ed i contratti necessari alla gestione dell'Associazione
- delibera l'ammissione o la non ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori
- stabilisce l'importo, le modalità ed i termini di versamento della quota associativa
- tiene i libri sociali e le scritture contabili
- pubblica sul sito internet l'eventuale bilancio sociale e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti
- compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la buona gestione dell'Associazione
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua cooptazione ed il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, ovvero nel caso di decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio

Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea o, qualora ciò non sia avvenuto, dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 3 (tre) esercizi. Il Presidente svolge in via autonoma tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione. Nei casi di necessità ed urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a successiva ratifica del Consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e, nei casi di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, se nominato.

Art. 21 - Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, quando ne ricorrono i presupposti, l'Assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano gli articoli 2397 e 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

Al superamento dei limiti di cui al 1° comma dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore può altresì esercitare la revisione legale dei conti e, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita la revisione legale dei conti e ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - Pubblicità

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza di tutti gli atti e le operazioni che riguardano l'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al bilancio di esercizio ed alle scritture contabili.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Esperita la liquidazione ed approvato il bilancio finale di liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che ha nominato il liquidatore, avente analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non abbia individuato l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse sorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, ovvero tra i soci, tra i soci e l'Associazione, tra i componenti degli Organi sociali e l'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un Unico Arbitro, amichevole compositore, nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione, il quale giudicherà secondo equità.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia, agli articoli 14 e seguenti del codice civile, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni ed ai principi generali dell'associazionismo del vigente ordinamento giuridico.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, D.LGS. 82/2005.